

Una comunità rurale della montagna casentinese ed il suo statuto: Moggiona 1382

Come dimostrano studi generali (1) e particolari (2), gli statuti delle comunità campagnole, per quanto non possano, ovviamente, fornire dati quantitativi sui fenomeni e non consentano spesso neppure di valutare le cose per quello che realmente erano, ma per quello che « dovevano » essere o « si presumeva » che fossero, essi permettono tuttavia, il più frequentemente per via indiretta, di cogliere molti fenomeni della vita rurale.

Lo Statuto che qui esamineremo (3) si riferisce ad una comunità

(1) Particolarmente notevoli quelli di P. TOUBERT, *Les statuts communaux et l'histoire des campagnes lombardes au XIV siècle*, « Mélanges d'archéologie et d'histoire », LXXII (1960), pp. 397-508, poi ristampato in IDEM, *Etudes sur l'Italie médiévale (X-XIV s.)*, London 1976; R. COMBA, *Testimonianze sull'uso dell'inculto, sul dissodamento e sul popolamento nel Piemonte meridionale (XIII-XIV secolo)*, « Bollettino Storico-Bibliografico Subalpino », LXVIII (1970), pp. 415-453; A. CORTONESI, *Culture e allevamento nel Lazio bassomedievale*, « Archivio della Società romana di Storia patria », 101 (1978), pp. 97-219; F. VENDRAMINI, *Le comunità rurali bellunesi (Secoli XV e XVI)*, Belluno 1979.

(2) Ad esempio G. CHERUBINI, *Una comunità dell'Appennino dal XIII al XV secolo. Montecoronaro dalla signoria dell'abbazia del Trivio al dominio di Firenze*, Firenze 1972; S. BORTOLAMI, *Territorio e società in un comune rurale veneto (sec. XI-XIII). Pernumia e i suoi statuti*, Venezia 1978, e, per quanto riferito ad un periodo più tardo, I. IMBERCIADORI, *Per la storia di un'anima statutaria. Introduzione alla lettura degli Statuti*, « Rivista di storia dell'agricoltura », XX (1980), n. 1, pp. 77-152 (si tratta di pagine edite anche come Introduzione agli *Statuti* di Casteldelpiano, sull'Amiata, Firenze 1980).

(3) Conservato in Archivio di Stato di Firenze, *Statuti delle comunità soggette*, n. 442. Ivi, n. 443, si trova una copia stesa nel 1529 da ser Giuliano del fu Bartolo di Giovanni Bartolini « de Burgo Stia partium Casentini districtus Florentie », cancelliere, scriba e notaio dell'eremo di Camaldoli. Altra copia dello Statuto conservasi nella Biblioteca Comunale Rilliana di Poppi. Essa fu richiesta nel 1784 dal notaio civile del vicariato di Poppi al Regio Archivio di Palazzo di Firenze (primo ministro e direttore dell'Archivio Gian Francesco Pagnini), perché il vecchio statuto era ormai « di un carattere non comprensibile » e perciò era difficile usarlo per rendere

della montagna casentinese e risale al 1382, quando il monastero di Camaldoli, che su tale comunità — Moggiona — godeva di diritti di signoria, decise di sottoporla al comune di Firenze, in quegli anni in piena espansione nel Casentino e in tutto il territorio di Arezzo. Più esattamente lo Statuto si riferiva al Comune di Moggiona, alla *Domus* e alle « pertinenze » camaldolesi (*Statuto*, Libro I, *Proemio* e rubr. XI). La rubrica XI del primo libro (o prima parte) dello Statuto definiva, in realtà, in modo abbastanza vago queste « pertinenze e territorio » di Camaldoli. Essa affermava, infatti, essere essi costituiti da tutto ciò che al monastero era stato concesso dai vescovi aretini, concesso e confermato dai pontefici e dagli imperatori, « prout publice constat per publica et autentica privilegia ». Il territorio considerato nello Statuto comprendeva, in realtà, tutta l'area montagnosa e prevalentemente boscosa in cui erano ubicati l'eremo, il cenobio camaldolese e il villaggio di Moggiona (4). Quest'ultimo era un « castello », cioè un villaggio fortificato, come specifica ripetutamente lo statuto (5), e doveva avere probabilmente una popolazione non superiore a qualche decina di famiglie (6).

Nell'atto di sottomissione i rappresentanti dei camaldolesi e dei moggionesi facevano presente che il territorio dell'Eremo era circondato da vicini — evidente allusione, mi pare, ai signori feudali del Casentino — da cui riceveva spesso molestie; che molte volte vi capitavano malviventi che recavano offesa ai laici che passavano di là e impedivano ai monaci il tranquillo esercizio del loro sacro ministero. Più da temere c'era ancora per l'avvenire, per la tranquillità dei « fedeli » di Moggiona, per i servizi che questi prestavano al mona-

giustizia. Ho tenuto presenti entrambe le copie per leggere qualche parola evanita nel testo trecentesco. Segnalo, infine, che in quest'ultimo si hanno due errori di numerazione delle rubriche, che risultano aumentate di una unità sia nel primo che nel terzo libro. Nelle pagine che seguono tengo perciò conto della giusta numerazione presente invece nelle due copie.

(4) G. M. CACCIAMANTI, *L'antica foresta di Camaldoli. Storia e codice forestale*, Edizioni Camaldoli, 1965, pp. 25-27.

(5) L'atto di sottomissione di cui alla nota 7 parla invece di « uomini ville de Mogione », ma è possibile che in questo caso più che una indicazione di villaggio si volesse dare una indicazione territoriale.

(6) Presenta un certo interesse sapere che la parrocchia di Maggiora aveva 217 persone nel 1551, 459 persone nel 1833, 419 persone nel 1840 (E. REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze 1833-1846, vol. IV, p. 577).

stero, per i beni di tutti. Da ciò la necessità della protezione di Firenze (7).

Lo Statuto rispecchia bene l'intreccio che, grazie alla sottomissione a Firenze, si veniva a costituire tra i diritti di sovranità della città, i residui diritti dell'ex-signore, i diritti della comunità locale e dei suoi singoli componenti. Sin dalle invocazioni religiose del *Proemio*, insieme a quelle a Dio, alla Vergine, agli apostoli Pietro e Paolo, alla Curia romana, al Pontefice, troviamo le invocazioni a San Giovanni Battista, patrono di Firenze, a San Romualdo, fondatore dell'Eremo di Camaldoli, ai Santi Iacopo e Cristoforo, titolari della chiesa parrocchiale di Moggiona, e perciò « difensori » della comunità rurale. Le tre diverse entità coinvolte, così esprimendosi sul piano religioso, ritornano più avanti quando si precisa che lo Statuto è steso « ad honorem et reverentiam magnifici et excelsi Populi et Communis Florentie », « ad honorem et reverentiam venerabilis Patris et domini domini fratris Iohannis Sancte Camaldulensis Heremi Prioris dignissimi, et totius eiusdem Ordinis Generalis, et augmentationem et reverentiam Sancte Camaldulensis Heremi et eiusdem Domus », infine « ad bonum, pacificum et tranquillum statum Communis et hominum de Mogiona et amicorum suorum ». Conseguentemente per chi in futuro pensasse di invitare o riunire uomini armati o macchinasse di occupare e ribellare il castello di Moggiona o il fortilizio dell'abbazia di Camaldoli, lo Statuto comminava la pena di morte e la confisca dei beni (L. III, rubr. XXIX).

Camaldoli appare nello Statuto sostanzialmente spogliato di diritti giurisdizionali e militari. Il patto di sottomissione prevedeva, in effetti, che tanto l'Eremo col suo territorio quanto il paese e gli abitanti di Moggiona fossero sotto l'accomandigia e la protezione di Firenze; che a Moggiona e territorio dell'Eremo Firenze potesse amministrare la giustizia come in qualsiasi altro luogo del suo contado; che tutti i cittadini, comitatini e distrettuali di Firenze vi avessero libero transito per persone e merci come altrove nel contado; che il comune di Firenze difendesse, specie contro le molestie e le invasioni dei laici, camaldolesi e abitanti di Moggiona, attraverso la custodia del territorio e anche la costruzione di fortilizi; che i governanti fiorentini avessero la facoltà di approvare e correggere gli Sta-

(7) *I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e regesto*, vol. I, a cura di Cesare Guasti, Firenze 1866, pp. 527-28, VIII 115.

tuti ed ordinamenti di Moggiona e dei laici dimoranti in quel territorio, fatti o da farsi dal Priore generale di Camaldoli, dal suo camerario o dagli uomini di quelle località, che avrebbero così dovuto governarsi in perpetuo con gli statuti in tal modo approvati. In segno di accomandigia, Camaldolesi e uomini di Moggiona si impegnavano, come in casi consimili, ad offrire ogni anno, in perpetuo, un cero alla cattedrale di Firenze, per la festa del patrono San Giovanni Battista. Più particolarmente gli eremiti promettevano di pregare assiduamente l'Altissimo e la celeste Corte per il buono, pacifico e tranquillo stato del Comune di Firenze (8).

Una sottomissione di questa natura rappresentava in realtà qualcosa di intermedio tra la completa distruzione di diritti signorili, quale si verificò specialmente con la fase finale della « conquista » e organizzazione delle campagne, nel contado e distretto fiorentino (9) e nel Casentino medesimo, e la « accomandigia » che lasciava all'antico signore l'esercizio di diritti giudiziari e militari, fenomeno non frequente in questa età tarda, ma di cui abbiamo un caso proprio nella signoria casentinese di Chitignano (10). La sottomissione lasciava invece ai camaldolesi, oltre che una preminenza onorifica sul territorio sottomesso — che, soltanto con gli occhi dell'oggi, potrebbe essere valutata di scarso rilievo — anche una serie di concreti proventi economici. Questi andavano, come vedremo, dalla compartecipazione al ricavato delle condanne comminate dagli ufficiali fiorentini nel territorio di Moggiona e dell'Eremo, ai guadagni ricavabili dallo sfruttamento della foresta e dall'allevamento del bestiame (11), e comprendevano anche censi ed « opere » che dovevano prestare al monastero gli uomini di Moggiona (12). Per quest'ultimo aspetto la sopravvivenza di diritti dell'antico signore contribuiva anzi a perpetuare nella zona una situazione di particolare ritardo rispetto

(8) Ivi.

(9) G. CHERUBINI, *Le campagne italiane dall'XI al XV secolo*, in AA.VV., *Comuni e signorie: istituzioni, società e lotte per l'egemonia* (vol. IV della *Storia d'Italia* diretta da Giuseppe Galasso), Torino 1981, p. 345.

(10) G. CHERUBINI, *La signoria degli Ubertini sui comuni rurali casentinesi di Chitignano, Rosina e Taena all'inizio del Quattrocento*, in IDEM, *Signori, contadini, borghesi. Ricerche sulla società italiana del basso Medioevo*, Firenze 1974, pp. 201-18.

(11) PH. JONES, *Una grande proprietà monastica nella Toscana tardomedievale: Camaldoli*, in IDEM, *Economia e società nell'Italia medievale*, Torino 1980, pp. 311-14; G. M. CACCIAMANI, *L'antica foresta*, cit., pp. 56-59.

(12) PH. JONES, *Una grande proprietà monastica*, cit., pp. 299, 302-4, 309.

alla generale evoluzione delle campagne toscane ed italiane in genere (13). Il fatto poi che la comunità di Moggiona non risulti compresa nelle liste del Catasto del 1427 depone a favore di una sua condizione di esenzione fiscale (14). Si creò così, rispetto alla stessa podesteria di Bibbiena, al cui ufficiale, come vedremo, il governo fiorentino affidò il compito di amministrare la giustizia nel nuovo territorio, una posizione di sostanziale diversità rispetto agli altri paesetti che la costituivano (15).

Con qualche ragione, dunque, almeno sul piano formale, i Camaldolesi, appoggiandosi sul parere di giurisperiti, potevano affermare, prima della metà del Quattrocento, che il territorio dell'eremo e di Moggiona non faceva parte dello Stato e dominio di Firenze, risultando invece semplicemente accomandato al popolo e al dominio fiorentino e perciò fiscalmente esente (16). La zona poteva perciò ben dirsi una « contea » dei Camaldolesi (17). Già nel 1441, del resto, il governo fiorentino, accedendo alle opinioni e al desiderio dei Camaldolesi, si adattava a chiamare « confederazione » il patto di accomandigia dell'82 e ad affermare che Moggiona era sottoposta alla « giurisdizione » dell'eremo e non a quella del comune di Firenze. Di conseguenza un aumento di salario al podestà di Bibbiena — che evidentemente aveva sollevato le rimozioni dei Camaldolesi e dei loro sottoposti — e il pagamento del salario del nuovo vicario di Poppi, istituito dopo la fresca caduta del conte Francesco da Battifolle (18), non avrebbero coinvolto anche il comune di Moggiona, ma soltanto i « comuni e i luoghi sottoposti alla giurisdizione della podesteria di Bibbiena e del vicario di Poppi » (19). Tutte queste affermazioni di principio, che stiracchiavano un po' la stessa sostanza dell'accomandigia dell'82, consentivano ai Camaldolesi di rivendicare,

(13) Cfr. G. CHERUBINI, *Le campagne italiane*, cit., pp. 340, 342.

(14) Si veda E. CONTI, *La formazione della struttura agraria moderna nel contado fiorentino*, vol. III, Parte 2ª, Roma 1965, pp. 314-17.

(15) Diversità che appare chiara anche al tempo di Cosimo I (E. FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze 1973, p. 104 (podesteria di Bibbiena) e nota 25 p. 119).

(16) J. MITTARELLI-A. COSTADONI, *Annales Camaldulenses*, Venezia 1755-1773, Tomo VI, p. 142.

(17) E. REPETTI, *Dizionario*, cit., vol. III, p. 243; PIETRO LEOPOLDO D'ASBURGO LORENA, *Relazioni sul governo della Toscana*, vol. II, Firenze 1970, p. 32.

(18) *I Capitoli del Comune di Firenze*, cit., vol. I, pp. 597-600, IX 88.

(19) Vedi una copia di questo documento legata insieme al testo trecentesco dello Statuto.

e al governo fiorentino di riconoscere privilegi economici e fiscali di diversa natura sia all'eremo che agli abitanti di Moggiona.

A formare lo Statuto furono deputati dal Priore di Camaldoli frate Mattia di Iacopo, camerario camaldolese, e i moggionesi Guido di Ducciarino e Mato di Vita. Estensore ne fu il notaio ser Andrea del fu ser Tome di Loro. Lo Statuto fu letto ed approvato il 20 ottobre nel parlamento generale degli uomini di Moggiona riunito nella chiesa del villaggio e da Giovanni priore di Camaldoli, « ad quem spectat plena, mera et mixta iurisdictio castri et hominum de Mogiona ». Una successiva e definitiva approvazione si ebbe a Firenze, il 22 dicembre, da parte di tre ufficiali a ciò deputati dal governo cittadino, che vi apportarono limitatissime correzioni.

Nel primo libro o parte dello Statuto, oltre che di fornire la ricordata definizione del territorio e delle « pertinenze » camaldolesi, ci si preoccupò di stabilire che mai avrebbe potuto avere valore alcun ordinamento nel quale tacitamente o espressamente si attentasse ai diritti di Camaldoli in Moggiona o altrove (L. I, rubr. X). Significativamente, a compensazione, fra gli emendamenti apportati al testo a Firenze, ci fu l'affermazione che qualsiasi cosa nello Statuto o in future aggiunte andasse contro Dio e i suoi precetti, contro la fede cattolica, contro la libertà ecclesiastica, contro i diritti, le preminenze, gli onori del comune fiorentino, contro la cattolica Parte Guelfa, dovesse essere considerato come non valido. Lo Statuto stabiliva, inoltre, che ad amministrare la giustizia civile, criminale e dei danni dati nel territorio di Moggiona fosse il podestà di Bibbiena, con la precisazione, tuttavia, che egli non potesse procedere contro i conversi o gli altri « familiari » di Camaldoli se non per volontà del Priore del monastero. Per assolvere il suo compito il podestà doveva inviare a Moggiona il suo vicario o *miles* almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che si rivelasse necessario. Nel luogo il vicario doveva ubbidire ai mandati del Priore e del podestà (L.I, rubr. I). I proventi ricavati dalle condanne comminate dal podestà o dal suo vicario dovevano per metà essere versati al monastero di Camaldoli e per l'altra metà alla comunità di Moggiona (L.III, rubr. XXII e XXIX). Si elencarono poi tutti gli ufficiali che dovevano essere eletti dalla comunità, con l'indicazione dei loro compiti e le forme di raccordo con il potere fiorentino rappresentato in loco dal podestà di Bibbiena. Si stabilì anche un'ammenda contro coloro che intendevano ricusare un incarico e li si obbligò comunque ad accet-

tarlo (L.I, rubr. IX). Solo qualche accenno si fece invece al « parlamento » del comune, che abbiamo già ricordato come titolare locale dell'approvazione dello Statuto e di cui altrove viene indicato il metodo di decisione mediante la votazione a fave nere (per il « sì ») e bianche (per il « no ») (L.I. rubr. II). In altra rubrica viene ricordato il suo ruolo in una materia di particolare importanza per la vita della collettività locale, come quella relativa al riaccoglimento di un « bandito » al suo interno o alla remissione di una condanna. Ciò poteva avvenire per iniziativa della comunità o del priore di Camaldoli su proposta fatta alla presenza e col consenso del podestà, così come del priore, nel parlamento cui dovevano prendere parte almeno i cinque sestì degli uomini e che doveva deliberare attraverso votazione secondo il metodo sopra indicato (L.III, rubr. XXX).

Primi fra gli ufficiali locali sono ricordati i tre che andavano a costituire il Consiglio del comune, i quali restavano in carica sei mesi. Essi compilavano e « imborsavano » le liste dei futuri eleggibili alla carica, liste e borse da conservare sigillate presso il rettore della chiesa del villaggio, e dalle quali spettava al vicario del podestà estrarre i tre nuovi consiglieri almeno dieci giorni prima la scadenza del mandato degli antichi. Ai componenti il minuscolo Consiglio, che dovevano impegnarsi con giuramento a mantenere illesi sia i beni del Comune che quelli dei Camaldolesi, spettava di deliberare a maggioranza qualsiasi cosa fosse utile alla comunità, nell'ambito dei loro compiti strettissimi di vita locale e senza invadere il campo riservato al podestà. Un simile diritto di prendere provvedimenti ritenuti utili per la popolazione di Moggiona veniva tuttavia riconosciuto dallo Statuto anche al Priore di Camaldoli, senza precisazioni ulteriori (L.I., rubr. II).

Al Consiglio era demandato il compito di eleggere due *arbitri et diffinitores*, che restavano in carica sei mesi e dovevano risolvere le liti fra confinanti, valutare le *tenutas* e *integinas* decise dal podestà o suo vicario in favore dei creditori, vigilare sul mantenimento di vie, fonti e ponti, valutare l'ammontare del danno dato (L. I, rubr. III). Altri ufficiali locali, ugualmente eletti dal Consiglio, erano i due Sindaci, cui era demandato il compito di sottoporre a sindacato i consiglieri, il camerario e gli altri ufficiali scaduti di carica e tutti coloro che avessero maneggiato denaro del Comune (L. I, rubr. IV). Il Referendario dei malefici o Sindaco generale del Comune, eletto come gli altri con carica semestrale dal Consiglio, aveva invece il

compito di presentarsi al podestà e suo vicario per tutti i problemi del comune e, più in particolare, per denunciare i delinquenti. Ciò poteva avvenire quando il vicario si recava a Moggiona per rendere giustizia, ma nel caso che il delitto fosse *inorme* o *atrox*, tal che un indugio poteva risultare pericoloso, il Referendario doveva recarsi subito a Bibbiena per informare il podestà. Con le medesime modalità doveva agire un converso di Camaldoli appositamente scelto dal camerario del monastero per i malefici commessi all'interno del cenobio o dell'eremo (« *in domo* ») e nelle « pertinenze e territorio » di Camaldoli (L. I, rubr. V). Lo Statuto ricorda poi i tre Campari. Due di questi dovevano essere eletti dal Consiglio, con tempo e salario da definirsi a suo beneplacito, per sorvegliare beni, frutti e prodotti nel territorio del comune. Il terzo era un converso eletto dal camerario dell'eremo e doveva assolvere alla stessa funzione nelle pertinenze e territorio del monastero. Sia gli uni che l'altro, quando il vicario si recava a Moggiona, dovevano denunziargli tutti i danni dati *personaliter* o con bestiame (L. I, rubr. VI). Gli ultimi due ufficiali locali erano il banditore (*praeco*) o nunzio (L. I, rubr. VIII) ed il Camerario (L. I, rubr. VII; L. III, rubr. XXII), scelti come gli altri dal Consiglio, il primo per il tempo giudicato utile, il secondo per un periodo di sei mesi. Il nunzio, su mandato del podestà e suo vicario, doveva fare citazioni, *stagimenta*, *praecepta*, bandi (*bannimenta*), pignoramenti, immissioni in tenuta. Il Camerario doveva riscuotere dazi, *impositas*, prestanze, condanne, amministrare le entrate del comune, pagare la quota spettante al vicario sulle condanne e provvedere alle altre spese su mandato del Consiglio, di tutto tenendo documentazione scritta.

Il secondo libro dello Statuto tratta, in undici rubriche, di materia civile (*De civilibus*); il terzo, in trentadue rubriche, di diritto penale (*De maleficiis*); il quarto, in nove rubriche, dei danni dati. Non è nostra intenzione esaminare una per una questo mezzo centinaio di rubriche, del resto non particolarmente originali, ma semplicemente estrarne quei dati dai quali sia possibile farci un'idea del tono di vita, delle attività economiche, dell'ambiente di questa piccola comunità di montagna.

Prima di tutto le notizie relative al villaggio, alle abitazioni ed agli immobili. Lo statuto nomina le case, col loro tetto e la porta (L. III, rubr. XI e XVII), le capanne (L. IV, rubr. II), la taverna, i

chiostri, le corti, le panche, i *profierli*, cioè le scale esterne che conducono ad un balcone di accesso alla casa (L. III, rubr. XVII). Le abitazioni possono essere di proprietà di chi vi abita oppure tenute in affitto (*conducte*) (L. III, rubr. XVII), anche se il primo caso doveva essere, come in genere in questi paesetti di montagna, di gran lunga il più frequente. Piuttosto non è affatto da escludere che l'antico signore, cioè Camaldoli, rivendicasse — anche questo è fenomeno consueto — un diritto di superficie sul suolo in cui erano state costruite. La chiesa parrocchiale, qui come altrove (20), era il cuore civile oltre che religioso della comunità e sappiamo che vi si riuniva il Parlamento e vi erano conservate probabilmente le liste elettorali. Nella piazza il nunzio gridava ad alta voce, come qualsiasi banditore, le citazioni e le proclamazioni del suo ufficio (L. II, rubr. I e VI; L. III, rubr. I). La giustizia poteva essere resa dal vicario, come stabilisce lo Statuto, le domeniche e nei giorni festivi, perché ciò era più comodo per la popolazione del paese, evidentemente impegnata nei giorni di lavoro nei campi e più ancora forse nelle varie attività del bosco (L. II, rubr. X). Quest'ultimo, in effetti, doveva coprire una superficie notevole, più ancora che nel territorio del comune, nelle pendici silenziose delle pertinenze di Camaldoli (21). Lo Statuto nomina una selva del comune detta Latecaldo (L. IV, rubr. II), ma più ancora si sofferma sulle selve dei camaldolesi che circondavano l'abbazia e sulle loro abetine (L. IV, rubr. I e II).

Oltre alle case, lo Statuto ricorda le aie, rette da muriccioli, ingombre di paglia, di fieno, di legna, di pietre, di quei « lastroni » con cui si ricoprivano probabilmente i tetti delle abitazioni (L. IV, rubr. II). Dal villaggio il quadro si allarga sulle pendici circostanti, e vengono ricordati orti, vigne (L. IV, rubr. II), « chiusure », con alberi da frutto, fra i quali è specificamente ricordato il fico (L. IV, rubr. II e III) (22), tutti protetti probabilmente da quelle siepi di spine che era vietato danneggiare (L. IV, rubr. II). Vengono poi segnalati i campi di biade (L. IV, rubr. II) e, fra i legumi coltivati, le fave e i lupini (L. IV, rubr. II e III). Si accenna infine all'abitu-

(20) G. CHERUBINI, *Parroco, parrocchie e popolo nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale alla fine del Medioevo*, in AA.VV., *Pievi e parrocchie in Italia nel basso Medioevo (secc. XIII-XV)*, Roma 1983, testo da nota 252 a nota 263.

(21) Cfr. G. M. CACCIAMANI, *L'antica foresta*, cit., pp. 25-27.

(22) Sull'importanza dei frutti del fico nell'alimentazione del tempo cfr. G. CHERUBINI, *Le campagne italiane*, cit., pp. 379-380.

dine di raccogliere « erba » nell'area dei coltivi, evidentemente sfruttando margini e prode degli appezzamenti (L. IV, rubr. II). Più ampiamente si parla dei prati dove si « segava » il fieno, e dai quali lo si trasportava con la « treggia » *sive salura* (L. IV, rubr. II). La treggia era un veicolo a strascico documentato anche altrove in Casentino per questi medesimi anni (23). Fra le piante sono ricordati i canneti, le querce e i castagni, giudicati particolarmente preziosi nello Statuto (L. IV, rubr. II), certamente perché a Moggiona, così come in altre parti del Casentino, della montagna toscana e di quella italiana il frutto della pianta costituiva già un elemento importantissimo nell'alimentazione degli abitanti (24). Nessuna precisa indicazione invece, al di là di queste notazioni sulla vita rurale, lo statuto fornisce sugli effetti che lo sfruttamento agricolo o boschivo poteva aver determinato nell'ambiente naturale. Ci è perciò impossibile sapere se il territorio della comunità presentava già a quella data un qualche segno di quel profondo deterioramento, di quella presenza di suoli dilavati, di fossati e di dirupi conseguenti a diboscamento eccessivo, evidenziati alla fine del XVIII secolo (25) e solo in questi ultimissimi anni in via di lento superamento, un po' per rinascita spontanea di vegetazione a causa dell'abbandono dei campi, un po' per la politica di rimboschimento dell'amministrazione forestale dello Stato.

Numerose sono, nello Statuto, le notizie relative al bestiame, evidentemente fondamentale in questa economia di montagna, non soltanto come strumento da lavoro e da trasporto, ma anche come bene da allevamento. Lo Statuto distingue, come era diffusa consuetudine, tra bestiame grosso e bestiame minuto (L. II, rubr. XI). Il secondo era costituito esclusivamente da ovini, dal momento che capre e becchi venivano inseriti dallo Statuto fra le bestie grosse. Queste comprendevano anche i cavalli, valutati più di tutto l'altro bestiame, i muli, gli asini, i bovini, i porci (L. III, rubr. XII; L. IV, rubr. III). Nel territorio c'erano, naturalmente, anche animali da cortile: polli, oche, colombi (L. III, rubr. XII). Lo Statuto ricor-

(23) G. CHERUBINI, *La signoria degli Ubertini*, cit., p. 213; Archivio di Stato di Firenze, *Catasto*, 179, c. 40 (località Stia). Sulla treggia in generale vedi G. CASELLI, *La treggia: nota preliminare per uno studio dei materiali delle culture non urbane in Italia*, « Archeologia medievale », II (1975), pp. 440-54.

(24) Cfr. G. CHERUBINI, *La « civiltà » del castagno in Italia alla fine del Medioevo*, « Archeologia medievale », VIII (1981), pp. 247-280.

(25) PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni*, cit., vol. II, p. 456.

da anche gatti e cani, questi ultimi anche per i danni che potevano arrecare alle uve delle vigne o per i morsi che potevano dare alle persone e agli animali (L. III, rubr. XII; L. IV, rubr. III e VI). Ai forestieri era vietato far pascolare il loro bestiame nei pascoli del comune o in quelli delle pertinenze di Camaldoli, salvo il diverso atteggiamento da tenersi con quei forestieri provenienti da comunità che assicuravano ai moggionesi un atteggiamento di reciprocità (L. II, rubr. XI). Si allude poi a bestie minute tenute di continuo nel castello di Moggiona e ad altre per le quali questo non avveniva. Per queste ultime, evidentemente transumanti (26), si stabiliva che non potessero far sosta nel paese senza espressa licenza del Consiglio più di tre notti in maggio (quando sappiamo che il bestiame risaliva dalle pianure) e a settembre (quando il bestiame discendeva dai monti ai pascoli d'inverno) (L. II, rubr. XI).

Le rubriche del quarto libro sui danni dati forniscono ulteriori informazioni sulla vita economica locale. Esse prevedevano pene pecuniarie per chi danneggiava personalmente (asportandone in certi casi i frutti) gli orti, le vigne, gli alberi da frutto, i castagni, le querce, i canneti, i campi coltivati, le siepi, le aie (L. IV, rubr. II). Contemplati, naturalmente, in una dettagliata casistica, erano anche i danni provocati dagli animali (L. IV, rubr. III). Per le vigne era ovviamente, in questo caso, prevista una pena più alta, doppia per l'esattezza, per i danni provocati da aprile sino alla vendemmia rispetto agli altri mesi dell'anno. Gli animali trovati nei campi potevano essere trattiene dal proprietario della terra sino al pagamento della pena e al risarcimento del danno da parte del pastore o del proprietario del bestiame. Polli, galline e oche potevano essere senz'altro anche ammazzati sul posto impunemente. Lo Statuto prevedeva anche una pena per chi tagliasse gli abeti dei camaldolesi o in qualche modo li danneggiasse. Anche in questo caso con un trattamento di particolare favore per i monaci, si stabiliva che se a denun-

(26) Sulla transumanza di bestiame dal Casentino verso le pianure acquitrinose e spopolate della Maremma vedi I. IMBERCIADORI, *Il primo statuto della Dogana dei Paschi maremmani (1419)*, in IDEM, *Per la storia della società rurale. Amiata e Maremma tra il IX e il XX secolo*, Parma 1971, p. 123; G. CHERUBINI, *Risorse, paesaggio ed utilizzazione agricola del territorio della Toscana sud-occidentale nei secoli XIV-XV*, in AA.VV., *Civiltà ed economia agricola in Toscana nei secc. XIII-XV: Problemi della vita delle campagne nel tardo Medioevo*, Pistoia 1981, pp. 112-115; G. PINTO, *La Toscana nel tardo Medioevo. Ambiente, economia rurale, società*, Firenze 1982, p. 421.

ciare il danno era un converso dell'eremo, il suo giuramento costituiva prova sufficiente dell'accaduto, diversamente da quando sporgeva denuncia un laico, le cui affermazioni dovevano essere corroborate almeno da un testimone (L. IV, rubr. I). Punito era anche chi arrecava danno alla ricordata selva del comune (L. IV, rubr. II). Vietato a chicchessia era far entrare bestiame nei pascoli che erano stati « banditi », cioè riservati, per i buoi dei camaldolesi, o nei prati di Metaletto, così come far pascolare i propri buoi nei pascoli che erano stati « banditi » per i buoi degli abitanti del villaggio (L. IV, rubr. III). Per quanto lo Statuto non ne dia notizia, alla servitù di pascolo erano probabilmente sottoposte, dopo la mietitura, anche le terre dei privati non recintate e i prati dopo la falciatura. Questa « comunella » sui beni dei particolari sopravvisse, in effetti, fino alla seconda metà del Settecento (27).

Nello Statuto incontriamo anche norme precise relative alla pesca da parte dei moggionesi nel « fiume di Camaldoli », evidentemente l'Archiano (28), che scendeva in mezzo alle boscaglie lungo il versante opposto a quello su cui si trovava il paese. Nel torrente la pesca era possibile solo dietro espressa licenza del priore e comunque non con veleno, cioè calcina, mallo di noci o *guaraguasco* (L. IV, rubr. IV) (29). Segue una serie di norme assai varie contro chi scavando troppo dalla parte di monte il proprio campo faceva smottare l'appezzamento sovrastante del proprietario confinante (cenno felice alla morfologia accidentata della zona) (L. IV, rubr. VII); contro chi mutava corso alle acque (L. IV, rubr. V); contro chi occupava le vie pubbliche o altro terreno del comune (L. IV, rubr. VIII); contro chi aizzava il cane contro persone e animali (L. IV, rubr. VI).

Il terzo libro dello Statuto, relativo al diritto penale, è meno ricco di connotazioni specificamente caratterizzanti il villaggio, ma fornisce tuttavia una qualche immagine della vita rude e dei modi

(27) PIETRO LEOPOLDO, *Relazioni*, cit., vol. II, p. 463.

(28) Un documento del 1350 usa appunto l'espressione « ...fluvio Camalduli, seu Arclani » (G. M. CACCIAMANI, *L'antica foresta*, cit., p. 65 n. 32).

(29) Per più ampie informazioni sul « guaraguasco », sorta di pianta simile al tassobarbasso, usato come veleno per i pesci, vedi *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, Quinta impressione, vol. VII, Firenze 1893, p. 661; N. TOMMASEO-B. BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, Torino 1865-1879, vol. IX, p. 573.

violenti di questa gente di montagna (30). Fra i delinquenti da punire ci sono, come sempre negli statuti del tempo (31), anche coloro che bestemmiano o vituperano in altro modo Dio, la Madonna e i santi, ad esempio facendo « fiche verso l'alto », alzando *plantas*, dicendo « a dispecto di loro » (L. III, rubr. II). Punite devono essere anche le parole ingiuriose, illecite, disoneste che si scambiano gli abitanti tra di sé. Era ingiurioso bollare un altro con epiteti che, nel latino dello Statuto suonano *latro*, *leno*, *meretrix*, *bozus vel boza* e che nel volgare degli abitanti dovevano corrispondere all'ingrosso a « ladrone » (ben più che ladro e semmai equivalente al nostro « brigante ») (32), « ruffiano », « puttana », « cornuto », « cornuta » (33); oppure con espressioni ingiuriose come « ti taglierò il naso », « ti ammazzerò », « tu menti », « tu n'enganni per la gola ». Meno grave, ma ugualmente da punire, come in tutti gli altri casi, attraverso il pagamento di un'ammenda pecuniaria, era l'espressione « tu non dici la verità ». Le offese non davano tuttavia luogo ad un procedimento penale se esse erano intercorse tra congiunti sino al terzo grado di parentela. Molto più pesante delle altre era l'ammenda prevista per chi avesse rimproverato a qualcuno l'uccisione di un congiunto, per la quale non fosse stata fatta o, peggio ancora, fosse stata fatta la « pace » fra le parti (L. III, rubr. III), la quale assumeva, com'è noto, tanto l'aspetto di un impegno morale quanto le vesti di un preciso impegno giuridico (34).

Molto dettagliata è anche la rubrica relativa alle percosse o alla minaccia di percosse. Lo Statuto distingueva e comminava conseguentemente pene pecuniarie differenziate, più o meno pesanti, per percosse portate a mano vuota, sopra o sotto la gola, con o senza effusione di sangue. Contemplava anche il caso che qualcuno desse ad un altro uno « spatassone » (*pataxaverit*), un calcio, lo prendesse

(30) Per precisi raffronti con un altro comune casentinese cfr. G. CHERUBINI, *La signoria degli Ubertini*, cit., pp. 214-15. Più in generale delle violente tonalità della vita montanara ho trattato in *Le campagne italiane*, cit., pp. 421-22.

(31) Cfr. G. CHERUBINI, *Parroco, parrocchie e popolo*, cit., ultimo capoverso.

(32) Cfr. G. CHERUBINI, *Appunti sul brigantaggio in Italia alla fine del Medioevo*, in AA.VV., *Studi di storia medievale e moderna per Ernesto Sestan*, Firenze 1980, vol. I, pp. 108 sgg.

(33) *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, cit., vol. II, Firenze 1866, p. 251; N. TOMMASEO-B. BELLINI, *Dizionario della lingua italiana*, cit., vol. IV, p. 82.

(34) Cfr. A. SORBELLI, *Il comune rurale dell'Appennino emiliano nei secoli XIV e XV*, Bologna 1910, pp. 339-41; N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, rist. anastatica, Roma 1971, pp. 69-71.

per i capelli o per la barba, lo scaraventasse a terra senza effusione di sangue o, al contrario, facendogli uscire sangue dalla faccia, dal capo o da altra parte del corpo. Punito era anche chi, spinto dall'ira, si fosse avventato contro un altro con spada, coltello o altra arma senza provocare ferite, se avesse avvicinato la mano all'impugnatura, senza sfoderare l'arma, se si fosse servito della minaccia delle armi per costringere qualcuno a seguirlo, anche se avesse semplicemente minacciato senza armi o cinto di arma non tratta dal fodero. Più gravi, naturalmente, le pene se si fosse effettivamente passati alle vie di fatto. Per le ferite inferte si prevedevano ancora una volta pene varianti a seconda che l'offesa avesse colpito il volto o altra parte del corpo, avesse provocato o meno una fuoruscita di sangue, lasciato per sempre una cicatrice in faccia, rotto un osso. Fra le armi e i corpi contundenti si indicavano, da un lato, bastoni e pietre, dall'altro armi di ferro, mazze e martelli (L. III, rubr. IV). Molto più grave diventava, ovviamente, la pena se l'offeso perdeva un piede, una mano, il naso o un occhio. Se entro dieci giorni dal momento della cattura l'offensore non avesse sborsato 150 lire, cioè l'equivalente di 300-550 giornate di lavoro nei diversi impieghi dell'annata agricola (35), si prevedeva l'amputazione della sua mano destra. Meno gravi e soltanto pecuniarie, ma sempre alte per questa povera popolazione di montagna erano poi le pene previste per chi provocava la perdita di un dito, di un orecchio, o la debilitazione di una mano (L. III, rubr. V).

L'omicida e i suoi complici erano puniti con la pena capitale del taglio della testa, da eseguirsi nel « luogo consueto della giustizia » o in altro luogo scelto dal podestà. Nel caso questi non fosse stato in grado di catturare il malfattore — previsione tutt'altro che peregrina in un territorio di frontiera e largamente boscoso — egli doveva, come in altri casi contemplati dallo Statuto (L. III, rubr. XXIX e XXXII), secondo che prevedevano i suoi obblighi, « formare » il processo e inviare velocemente gli atti ai tribunali fiorentini (L. III, rubr. VII). Non si procedeva, invece, contro chi avesse commesso un omicidio per legittima difesa (L. III, rubr. VIII) o nella persona di un bandito e di un condannato del comune di Moggiona e del comune di Firenze (L. III, rubr. XXXI). Non si punivano le offese fra ragazzi al di sotto dei dieci anni e soltanto col quarto della pena

(35) PH. JONES, *Una grande proprietà monastica*, cit., p. 309.

prevista per gli adulti e nel solo caso l'offeso avesse sporto denuncia, quelle intercorse fra ragazzi fra gli undici e i quattordici anni (L. III, rubr. IX). Ugualmente non punite, salvo che negli omicidi, erano le offese fra congiunti sino al terzo grado di parentela, quando non vi fosse accusa da parte dell'offeso (L. III, rubr. X), una norma che, unita ad altre già ricordate, mostra quale importanza avesse il nucleo familiare e quale margine di solidarietà verso l'esterno, ma anche quale margine di immunità e di arbitrio esso comportasse al suo interno.

L'adulterio era punito con una pena pecuniaria di 25 lire se la donna fosse stata presa con la violenza e meno della metà se si fosse mostrata consenziente, ma in questo secondo caso, evidentemente per non turbare il nome della famiglia, il podestà non procedeva se non dietro espressa accusa del marito offeso o di altro parente sino al terzo grado. Nel caso dello stupro di una ragazza da parte di un uomo non sposato, lo Statuto contemplava il matrimonio riparatore, che evitava qualsiasi pena. Ma se quello rifiutava questa via, doveva versare cinquanta lire per fare la dote alla ragazza, e versare una ammenda di venticinque lire. Puniti erano anche i tentativi non riusciti di violenza e di stupro (L. III, rubr. XIV).

I piccoli furti, così come i guasti alle cose, erano puniti con composizioni pecuniarie, ma dai furti o guasti valutati da 25 lire in su cominciavano a scattare, nel caso di mancato pagamento, pene corporali via via più gravi, che andavano dal taglio dell'orecchio al taglio della mano destra. I *publici latrones et rubatores stratarum*, cioè i briganti e coloro che assalivano e spogliavano i viandanti dovevano essere, come di regola, impiccati (L. III, rubr. XV) (36). Simile pena toccava ai « mascalzoni » che sequestravano delle persone a scopo di riscatto, così come ai loro complici e a chi, in qualche modo, prestava loro aiuto. Il podestà o il suo vicario potevano impiccarli sul luogo del misfatto o dove fosse loro piaciuto e contro di loro avevano pieno arbitrio di usare la tortura, né per tal materia potevano da alcuno essere sottoposti a sindacato allo scadere del loro mandato (L. III, rubr. XXXII). Nessuno, infine, doveva ospitare, dissetare o dare da mangiare a coloro che erano stati condannati e banditi dal comune di Firenze, né in modo alcuno favorirli (L. III, rubr. XVI). A morte erano condannati, come sappiamo, coloro che

(36) Cfr. G. CHERUBINI, *Appunti sul brigantaggio*, cit., pp. 130-31.

avessero tentato di occupare e ribellare il territorio (L. III, rubr. XXIX).

Lo Statuto prevedeva anche pene pecuniarie per chi gettava pietre o legna sulla casa di un altro, per chi tirava pietre contro qualcuno anche senza colpirlo, per chi entrava di forza in una casa o ne rompeva l'uscio (L. III, rubr. XI), per chi uccideva gli animali domestici o da cortile, i cani e i gatti degli altri (L. III, rubr. XII). Si puniva chi giocava d'azzardo ai dadi, in casa, alla taverna, su una panca, sul *profierlo*, in un chiostro, in una corte, e chi a tal fine prestava denaro o forniva dadi, tavoliere, lume. Era invece consentito giocare a scacchi e a tavole con trenta tavole, ma per chi non giocasse in qualche casa o taverna (L. III, rubr. XVII).

Come di regola nel diritto del tempo, la notte e la sacralità dei luoghi e dei giorni costituivano fattori aggravanti per qualsiasi delitto o maleficio. Perciò le pene pecuniarie anche nello statuto di Moggiona venivano raddoppiate (quadruplicate nel caso del gioco d'azzardo) se l'infrazione alla norma si verificava di notte (la notte andava dal tramonto al levar del sole), in chiesa, nel monastero ed eremo di Camaldoli, nei giorni di Pasqua, Natale e loro vigilie, per la festa di San Romualdo (19 giugno), nelle festività della Madonna. Con uno sfavore, anche questo consueto, per chi non apparteneva alla comunità locale e, al contrario, con una particolare sottolineatura per la gravità dell'offesa recata all'interno dell'ambito domestico e della proprietà, le pene venivano raddoppiate se il maleficio o il delitto era stato commesso in casa dell'offeso o in un'area di dieci braccia da quella, oppure se l'offensore era un forestiero o uno che non abitava da almeno tre anni con la famiglia e con continuità a Moggiona, nel suo territorio o nelle pertinenze di Camaldoli (L. III, rubr. XVIII). Più in generale, con il consueto atteggiamento di reciprocità, lo Statuto prevedeva che ai forestieri, sia nel campo civile, che in quello criminale e dei danni dati, si facesse lo stesso trattamento riservato agli abitanti di Moggiona nelle località alle quali quelli appartenevano (L. III, rubr. XXVIII).

GIOVANNI CHERUBINI
Università di Firenze